

Ai nostri clienti

Bressanone, il 23/01/2023

Dott. Manfred Psailer
Dott. Oliver Geier

Dott. Norman Damiani
Dott. Lukas Achammer
Dott. Sonja Gasteiger

Dott. Daniela Planatscher
Dott. Miriam Stockner

www.pg-partner.it
info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone
Julius-Durst-Straße 6
Via Julius Durst 6
Tel. +39 0472 274 000
Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco
St.-Johannes-Str. 23a
Viale S. Giovanni 23a
Tel. +39 0474 976 097
Fax +39 0474 976 986

Mailand / Milano
Meeting room
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.
Partita IVA & Cod. fisc.
IT 02249530219

Legge di bilancio 2023

Gentile cliente,

il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, la cosiddetta **Legge di Bilancio 2023**.

Con questa circolare vorremmo darvi una breve panoramica dei cambiamenti più importanti nel campo del diritto del lavoro.

1. DETASSAZIONE DELLE MANCE

La nuova disposizione prevede che le mance, che gli ospiti di strutture ricettive e di ristorazione elargiscono al personale su base volontaria e personale, anche con l'ausilio di mezzi di pagamento elettronici, saranno in futuro soggette a un'imposta sostitutiva del 5%, ma saranno esenti dall'obbligo contributivo.

Alcuni si stupiranno del fatto che le mance siano tassabili, ma in realtà vanno considerate come reddito.

Questa disposizione si applica fino a un massimo del 25% del reddito annuo, a condizione che il dipendente percepisca un reddito annuo imponibile da lavoro dipendente inferiore a 50.000,00 euro.

Anche se non sono ancora stati pubblicati i dettagli operativi da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'effettiva applicazione, questa nuova disposizione comporta notevoli vantaggi per i dipendenti e i datori di lavoro.

2. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI

L'imposta sostitutiva sui premi di produttività, precedentemente stabiliti in un accordo sindacale a parte, sarà ridotta dal 10% al 5% per l'anno 2023.

L'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva è limitata ai dipendenti che nell'anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente inferiore a 80.000,00 euro, fino a un importo massimo di 3.000,00 euro all'anno.

3. RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEI LAVORATORI

La riduzione della quota di contributi INPS a carico del lavoratore nella misura del 2%, introdotta nel 2022 spettante per un reddito mensile inferiore a 2.692,00 euro, sarà prorogata per l'anno 2023.

Se il reddito mensile è addirittura inferiore a 1.923,00 euro, l'aliquota contributiva viene ulteriormente ridotta di un punto percentuale, per un totale del 3%.

I regolamenti attuativi per l'applicazione concreta non sono ancora stati pubblicati da parte dell'INPS.

4. INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Viene previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103), decidano di rimanere in servizio.

Il riconoscimento del beneficio non è automatico in quanto è l'interessato a dover decidere se fruirne o meno. È prevista, infatti, in capo al dipendente, la facoltà di scelta tra:

- continuare a versare la quota di contributi a suo carico dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo da aumentare l'importo della pensione futura;
- godere dell'incentivo, rinunciando, ai fini pensionistici, all'accredito contributivo della quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e ricevere direttamente, in busta paga, il valore della quota stessa.

Non specificando se l'opzione possa essere revocata, la norma demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in esame.

5. INCENTIVO UNDER 36

Viene reintrodotta per l'anno 2023 la riduzione del 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di giovani lavoratori con meno di 36 anni di età che non siano mai stati assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'importo massimo della prestazione sarà aumentato da € 6.000,00 a € 8.000,00 all'anno.

6. INCENTIVO DONNE SVANTAGGIATE

Poiché la legge prevede uno sgravio contributivo per l'assunzione di donne disoccupate da un certo periodo di tempo (oltre 50 anni => 12 mesi di disoccupazione, meno di 50 anni => 24 mesi di disoccupazione), sarebbe opportuno conoscere lo stato di disoccupazione di una potenziale nuova dipendente durante il colloquio di assunzione. Se la potenziale dipendente è attualmente disoccupata, vi invitiamo a contattarci affinché possiamo effettuare ulteriori verifiche in merito ed eventualmente richiedere una riduzione dei contributi.

7. LAVORO AGILE PER I LAVORATORI FRAGILI

La Legge di Bilancio prevede che fino al 31 marzo 2023 i lavoratori fragili continuino ad avere il diritto di svolgere la propria attività lavorativa, eventualmente anche assegnando nuove aree di responsabilità, nell'ambito dello Smart Working.

Per i dipendenti con figli di età inferiore ai 14 anni, tuttavia, questo diritto non si applica più a partire dal 1° gennaio 2023.

8. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

In precedenza, un singolo committente poteva versare un massimo di 5.000,00 euro all'anno sotto forma di prestazioni occasionali (PrestO, ex-voucher). La Legge di Bilancio ha innalzato questo limite a 10.000,00 euro all'anno a partire dal 2023, in relazione al numero totale di lavoratori occasionali.

Inoltre, il limite precedente relativo alla dimensione dell'organico fino al quale è possibile assumere con PrestO è stato innalzato da 5 a 10 dipendenti a tempo indeterminato.

Le disposizioni speciali esistenti per le strutture ricettive in merito alle dimensioni della forza lavoro e dei fornitori di servizi sono state abolite. Ad essi si applicano quindi le disposizioni generali sopra descritte. Lo stesso vale anche per discoteche, sale da ballo e locali simili.

9. CONGEDO PARENTALE

La Legge di Bilancio prevede che la retribuzione durante il congedo facoltativo di paternità o maternità venga aumentata dal precedente 30% all'80% - ma solo per un mese e a condizione che il congedo parentale venga preso entro i primi sei anni di vita del bambino.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,
Psaier Geier Partner

